

Pratica enologica consistente nell'uso di pezzi di legno di quercia (c.d. chips) per la preparazione di un vino DOC e sanzione amministrativa

Cass. Sez. II Civ. 16 luglio 2024, n. 19531 ord. - Bertuzzi, pres.; Besso Marcheis, est. - Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Avv. gen. Stato). (*Dichiara inammissibile App. Lecce 22 marzo 2021*)

Produzione, commercio e consumo - Prodotti agroalimentari - Pratica enologica vietata consistente nell'uso di pezzi di legno di quercia (c.d. chips) per la preparazione di un vino DOC.

(*Omissis*)

PREMESSO CHE

1. Ma.Fe., in proprio, e la Femar Vini Srl, da lui legalmente rappresentata, hanno proposto opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione n. 163/2017 del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, che aveva loro ingiunto di pagare Euro 7.763,20 per avere seguito una pratica enologica consistente nell'uso di pezzi di legno di quercia (c.d. chips) per la preparazione di 800 ettolitri di vino Doc S atto a divenire Rosso Annata 2012, in violazione dell'art. 3, comma 2 e allegato IA (punto 38 con le modalità di cui all'appendice 9 del regolamento Europeo 606/2009, in relazione al D.M. 2 novembre 2006. Gli opposenti hanno eccepito la carenza di legittimazione passiva di Ma.Fe., che all'epoca non era legale rappresentante di Femar, la nullità della notificazione in quanto eseguita mediante consegna a Ma.Fe., la violazione del principio del ne bis in idem in quanto per gli stessi fatti era stato celebrato un processo penale e Ma.Fe. era stato assolto perché il fatto non sussiste e infine la liceità della pratica enologica sanzionata.

Con la sentenza n. 1574/2019, il Tribunale di Lecce ha dichiarato inammissibile l'opposizione di Femar Vini perché tardiva e ha accolto l'opposizione di Ma.Fe.

2. La sentenza è stata impugnata in via principale da Ma.Fe. e da Femar Vini Srl; il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha fatto valere gravame incidentale. La Corte d'Appello di Lecce, con la sentenza 22 marzo 2021, n. 181, ha rigettato entrambi i gravami.

3. Avverso la sentenza Ma.Fe. e Femar Vini Srl ricorrono per cassazione.

Resiste con controricorso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

CONSIDERATO CHE

I. Il ricorso è articolato in due motivi.

1) Il primo motivo contesta "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione": in modo contraddittorio e illogico la Corte d'Appello, pur essendo pacifico che Ma.Fe. non era il legale rappresentante della società, ha ritenuta assorbita ogni altra questione attinente al merito dell'illecito amministrativo.

2) Il secondo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 3, e degli artt. 4 e 7 legge 689/1981, mancata osservanza dei principi generali dell'illecito amministrativo circa la personalità e l'imputabilità": i giudici di merito hanno omesso di verificare "i connotati alla stregua dei quali può essere applicata la sanzione a una persona giuridica", non preoccupandosi di accertare l'illecito amministrativo, ossia quel comportamento antigiuridico e colpevole cui è collegata la sanzione amministrativa.

I motivi sono inammissibili per mancanza di interesse - lo ha già sottolineato il giudice d'appello - per quanto concerne Ma.Fe., che ha visto accolta in primo grado la propria opposizione. I motivi sono poi inammissibili pure per quanto concerne la società Femar Vini in quanto non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata: il giudice d'appello ha infatti correttamente precisato come la pronuncia di inammissibilità dell'opposizione proposta dalla società abbia precluso l'esame delle censure in merito della opposizione, così che non sussistono i denunciati vizi di motivazione e di violazione o falsa applicazione delle disposizioni richiamate.

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in Euro 2.000, oltre alle spese prenotate a debito.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.



(Omissis)

Fondazione



OSSERVATORIO
SULLA CRIMINALITÀ
NELL'AGRICOLTURA
E SUL SISTEMA
AGROALIMENTARE

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it